

Prot. n. 272034/2023



Divisione risorse

Direzione Centrale Risorse Umane
Ufficio Selezione del personale

Selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità per l'area dei funzionari

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

DISPONE

l'avvio di una selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 3970 unità da inquadrare nell'area dei funzionari per attività tributaria.

Attività, specifiche professionali e competenze

	Funzionario per attività tributaria
Attività	Svolge attività complesse, per il loro elevato contenuto specialistico, in materia fiscale, elaborando e definendo soluzioni anche nuove coerenti con le prassi e le politiche funzionali; fornisce assistenza e consulenza all'utenza su adempimenti contabili e fiscali, cura l'attività di gestione ed erogazione dei servizi fiscali e di analisi ed elaborazione della modulistica fiscale, effettua attività di analisi e ricerca dei fenomeni illeciti, svolge le attività esterne di verifica e accesso mirato, gestisce le attività di controllo sostanziale e di accertamento fiscale, cura gli adempimenti connessi al contenzioso tributario e alla riscossione.
Specifiche professionali	<ul style="list-style-type: none">–conoscenze specialistiche–competenze necessarie ad affrontare problemi complessi, anche al fine di sviluppare conoscenze e procedure nuove–capacità di lavoro in autonomia accompagnata da abilità organizzative e professionali che consentono lo svolgimento delle attività e dei processi affidati e il conseguimento degli obiettivi assegnati; senso di responsabilità e capacità di analisi e risoluzione dei problemi; le responsabilità possono estendersi, a seguito di conferimento di incarichi di responsabilità, anche alla capacità di coordinare team di lavoro e unità organizzative.
Competenze richieste	<i>problem solving</i> , impegno e affidabilità, collaborazione e lavoro di squadra, comunicazione e organizzazione del proprio lavoro, flessibilità

Ripartizione dei posti

1.1 Il numero dei posti è così ripartito:

Codice concorso	TRIB	
Numero dei posti	3970	
Sedi e ripartizione	Direzione Provinciale di Bolzano	30
	Direzione Provinciale Trento	20
	Direzione Regionale Abruzzo	100 di cui 25 alla SAM di Pescara
	Direzione Regionale Emilia-Romagna	350
	Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia	80
	Direzione Regionale Lazio e Uffici Centrali	800 di cui 20 alla SAM di Roma e 80 agli Uffici Centrali
	Direzione Regionale Liguria	150
	Direzione Regionale Lombardia	900
	Direzione Regionale Marche	80
	Direzione Regionale Piemonte	350 di cui 45 alla SAM di Torino
	Direzione Regionale Sardegna	80 di cui 50 alla SAM di Cagliari e 15 al COSF di Cagliari
	Direzione Regionale Toscana	330
	Direzione Regionale Umbria	20
	Direzione Regionale Veneto	680 di cui 50 alla SAM di Venezia e 50 al COSF di Venezia

1.2 In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare).

1.3 Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, si evidenzia che la percentuale di dipendenti appartenenti alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 in servizio in Agenzia è pari al 6,36%.

1.4 È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro così come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dall'articoli 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

- 1.5 Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, si evidenzia che alla data del 31 dicembre 2022 la percentuale di donne, inquadrata nell'area funzionari, era pari al 51%, quella degli uomini era pari a 49%.
- 1.6 Per la Provincia Autonoma di Bolzano la procedura selettiva viene espletata nel rispetto dei principi del bilinguismo e della proporzionale linguistica, secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'articolo 32-quater, introdotto dal decreto legislativo 23 maggio 2001, n. 272. A tal fine il Direttore provinciale di Bolzano provvederà all'emanazione del bando, alla nomina della Commissione e alla gestione della relativa procedura.

2. Requisiti di ammissione

- 2.1 Alla procedura selettiva di cui al presente bando possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti indicati di seguito:
- a) titolo di studio:
- laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33) Scienze dell'Economia e della gestione aziendale (L-18); oppure:
 - diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, conseguito secondo l'ordinamento di studi previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, o titolo equipollente per legge; oppure:
 - laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Alla procedura selettiva possono partecipare anche coloro che sono in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, o di titolo estero conseguito in Italia, riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo

la vigente normativa, ad una delle lauree sopra indicate; possono partecipare altresì coloro per i quali la procedura per il riconoscimento della suddetta equipollenza sia in corso, purché dimostrino di aver presentato la relativa richiesta, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, entro il termine ultimo di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso;

- b) cittadinanza italiana;
- c) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
- d) godimento dei diritti politici e civili;
- e) idoneità fisica all'impiego.

2.2 Sono esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

2.3 L'Agenzia delle entrate si riserva la facoltà, in ogni momento della procedura, di procedere, con atto motivato, all'esclusione dei candidati che abbiano riportato sentenze penali di condanna o provvedimenti equiparati ancorché non passati in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le mansioni proprie dell'area funzionario, nonché del tipo e della gravità del reato commesso.

3. Presentazione delle domande - Termine e modalità

3.1 Il candidato dovrà inviare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale unico del reclutamento "inPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/>, previa registrazione sullo stesso Portale.

3.2 Per la partecipazione al concorso, il/la candidato/a deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale.

3.3 La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del bando.

Tale termine è perentorio e la data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale “inPA”. Allo scadere del termine ultimo per la presentazione della domanda, non sarà più consentito l’invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti revocate e prive d’effetto. Resta salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 circa le misure urgenti adottate in materia di sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi.

- 3.4 Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso.
- 3.5 Della pubblicazione del bando si dà notizia sul Portale e sul sito dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
- 3.6 Nella domanda il/la candidato/a dovrà rendere, sotto la propria responsabilità, le dichiarazioni di seguito indicate:
 - a) il nome e il cognome;
 - b) la data e il luogo di nascita;
 - c) il sesso;
 - d) il codice fiscale;
 - e) la residenza e, se diverso, il domicilio cui desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
 - f) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al/alla candidato/a, presso cui saranno inviate le comunicazioni relative allo svolgimento della procedura concorsuale, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni;
 - g) il titolo di studio, la data, il luogo e l’università di conseguimento e, in caso di titolo di studio conseguito all’estero, gli estremi del provvedimento che ne dispone l’equipollenza;
 - h) di essere cittadino/a italiano/a;
 - i) di godere dei diritti civili e politici;

- j) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto/a;
- k) di avere l'idoneità fisica all'impiego;
- l) di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici né destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o licenziato/a per le medesime ragioni o ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale ovvero di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti;
- m) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti equiparati o sentenze di patteggiamento (in caso positivo specificare quali);
- n) di non avere in corso procedimenti penali o procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (in caso positivo specificare quali);
- o) la posizione nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato;
- p) l'eventuale appartenenza alle categorie riservatarie previste dalle disposizioni normative richiamate al punto 1.2;
- q) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni;
- r) di essere eventualmente impiegato in una pubblica amministrazione;
- s) di essere eventualmente in possesso di una diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. In tal caso, ai sensi del decreto interministeriale 9 novembre 2021, attuativo della predetta normativa, i candidati dovranno fare esplicita richiesta, nell'apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente

struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalità individuate dal predetto decreto interministeriale. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

- 3.7 I candidati devono indicare nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione, una sola struttura, regionale o provinciale, fra quelle elencate nella relativa tabella di cui al punto 1.1.
- 3.8 In considerazione delle prove previste al punto 5 del presente bando, i candidati già ammessi al tirocinio teorico-pratico della procedura selettiva per l'assunzione di 2320 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività amministrativo-tributaria, che non abbiano potuto iniziare o proseguire la frequenza del tirocinio per maternità o gravi motivi di salute e che abbiano chiesto con apposita istanza l'ammissione al tirocinio della successiva procedura concorsuale, devono presentare domanda di partecipazione alla procedura nei termini previsti dal presente bando e sostenere la prova scritta di cui al punto 6. Il diritto all'ammissione al tirocinio della successiva procedura concorsuale potrà essere fatto valere eventualmente in futuro qualora l'Agenzia bandirà un nuovo concorso che preveda tra le prove selettive un tirocinio teorico pratico.
- 3.9 Ai candidati disabili si applicano le norme di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all'articolo 16 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che consentono agli interessati di usufruire dei tempi aggiuntivi e dei sussidi previsti in relazione alla disabilità. In tal caso i candidati con disabilità dovranno specificare, nell'apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessità che andrà opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La

concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sarà determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovrà essere caricata sul Portale durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i file dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.

- 3.10 I candidati sono tenuti a inviare ogni ulteriore comunicazione (es. variazione dell'indirizzo indicato nella domanda) tramite posta elettronica certificata personale (PEC) alla Direzione Regionale/Provinciale per i cui posti hanno prodotto domanda di partecipazione (compresi quelli degli Uffici Centrali nel Lazio e di SAM e COSF, ove presenti, nelle rispettive Regioni). Gli indirizzi PEC delle Direzioni sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle entrate al seguente indirizzo: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/direzioni-regionali>.
- 3.11 L'Agenzia delle entrate non è responsabile del mancato ricevimento da parte del candidato delle comunicazioni relative alla procedura concorsuale in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni circa il proprio recapito e proprio indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata tardiva comunicazione del cambiamento di recapito e di indirizzo PEC rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
- 3.12 Per le richieste di assistenza di tipo informatico, alla procedura di iscrizione on line, i candidati devono utilizzare esclusivamente l'apposito modulo di assistenza presente sul Portale "inPA". Non è garantita la soddisfazione, entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione, delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno considerate.
- 3.13 Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e hanno la stessa validità temporale delle certificazioni che sostituiscono.

- 3.14 Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 3.15 L'Agenzia può disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dei candidati nel caso di:
- a) mancanza dei requisiti;
 - b) mancata indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata personale (PEC);
 - c) sussistenza delle condizioni di cui ai punti 2.2 e 2.3;
 - d) domande inviate con modalità diverse rispetto a quella indicata nel punto 3.1;
 - e) falsità delle dichiarazioni rese.

4. Commissione d'esame

- 4.1 La Commissione d'esame è nominata dal Direttore dell'Agenzia nel rispetto dei principi dettati in merito dall'articolo 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 4.2 La Commissione d'esame può essere articolata in sottocommissioni ai sensi dall'articolo 35-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 4.3 La Commissione d'esame può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni ai sensi degli articoli 247, comma 7, e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5 Prove selettive

- 5.1 La procedura di selezione prevede una sola prova scritta ai sensi dell'art. 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, così come convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
- 5.2 Indicazioni in relazione alla prova scritta saranno pubblicate il giorno 4 settembre 2023, con valore di notifica a tutti gli effetti, nel sito Internet dell'Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it e sul Portale InPA.

- 5.3 Per l'espletamento della suddetta prova si applica quanto previsto dall'articolo 35-*quater*, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. Nell'avviso di cui al punto precedente saranno fornite istruzioni circa le modalità di svolgimento, anche mediante strumentazione e procedure informatiche, garantendo l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse, l'identificazione dei candidati, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. L'Agenzia delle entrate non assume alcuna responsabilità in caso di problemi tecnici di qualsiasi natura non imputabili a essa che non consentano il corretto avvio o il corretto svolgimento della prova.
- 5.4 Il candidato che non si presenta o non si connette nel giorno, luogo ed ora stabiliti è escluso dalla prova.
- 5.5 Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati devono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.
- 5.6 Nell'avviso di cui al punto 5.2 verranno fornite anche indicazioni sulle misure organizzative volte ad assicurare la partecipazione alla prova scritta alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento nonché sulle modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse.

6 Prova scritta

- 6.1 La prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza delle materie di seguito specificate:
- diritto tributario ed elementi di teoria dell'imposta;
 - diritto civile e commerciale;
 - diritto amministrativo;
 - contabilità aziendale;
 - elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari.
- 6.2 La prova è valutata in trentesimi e s'intende superata con il punteggio di 21/30.

7 *Graduatorie finali*

- 7.1 La Commissione d'esame di cui al punto 4.1 forma le graduatorie di merito per ciascuna struttura indicata nella tabella di cui al punto 1.1 secondo il punteggio, espresso in trentesimi, della votazione conseguita nella prova scritta.
- 7.2 Ciascun Direttore Regionale/Provinciale per la Direzione di propria competenza, tra quelle indicate nella tabella di cui al punto 1.1, anche per i posti ricompresi, approva la relativa graduatoria di merito e dichiara i vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve dei posti previste al punto 1.2 del presente bando, nonché degli eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni da far valere a parità di punteggio.
- 7.3 Delle riserve e dei titoli di preferenza di cui al punto precedente si terrà conto soltanto se dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale.
- 7.4 In base all'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, integrato dall'art. 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, così come convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono considerati idonei i candidati collocati in ciascuna graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi.
- 7.5 Le graduatorie finali saranno pubblicate sul Portale e sul sito dell'Agenzia delle entrate con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
- 7.6 L'Agenzia si riserva la possibilità di formare una graduatoria unica nazionale ove confluiscono tutti gli idonei presenti nelle graduatorie regionali finali di merito dopo l'assunzione dei vincitori. Tale graduatoria sarà formata sulla base del punteggio riportato nella graduatoria regionale o provinciale tenendo conto degli eventuali titoli di preferenza di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni da far valere a parità di punteggio.

8 *Presentazione dei documenti da parte dei vincitori*

Entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione dei risultati della prova scritta, a pena di decadenza, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza, di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e

successive modificazioni e integrazioni, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, deve presentare, secondo le modalità indicate dal punto 3.10, i relativi documenti in carta semplice oppure le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dalla copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento. Da tali documenti in carta semplice o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli suddetti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda.

9 *Trattamento dei dati personali*

- 9.1 Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine dall'Agenzia delle entrate è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività connesse e strumentali alla procedura selettiva e alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro e avverrà a cura delle persone individuate a tale scopo, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- 9.2 Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione, con conseguente esclusione dalla procedura.
- 9.3 L'Agenzia per l'espletamento della procedura concorsuale può avvalersi anche di società esterne designate quali responsabili del trattamento con atto formale.
- 9.4 Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente; sono previste comunicazioni alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica del candidato, oltre che agli organi giudiziari e di controllo per ottemperare ad eventuali loro richieste.
- 9.5 Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e seguenti del Regolamento). L'apposita istanza è

presentata contattando l'Ufficio Protezione Dati Personali della Direzione Centrale Audit, e-mail: entrate.updp@agenziaentrate.it. Titolare del trattamento è l'Agenzia delle Entrate, con sede in via Giorgione n. 106, 00147 Roma. Dato di contatto del Responsabile della protezione dati è: entrate.dpo@agenziaentrate.it.

- 9.6 Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso.

10 Responsabili del procedimento

Il Direttore Regionale o Provinciale, per la Direzione di propria competenza, anche per i posti ricompresi, individua i responsabili del procedimento e dei provvedimenti relativi alla procedura di selezione.

11 Condizioni di impiego

- 11.1 I candidati dichiarati vincitori e in regola con la documentazione prescritta sono assunti in servizio, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, e sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
- 11.2 Ai nuovi assunti viene attribuito il trattamento economico corrispondente all'Area dei Funzionari, con un differenziale iniziale "D0", come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali – periodo 2019-2021.

12 Periodo di prova

- 12.1 In base all'articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Centrali – periodo 2019-2021, il personale inquadrato nell'Area funzionari è soggetto a un periodo di prova della durata di quattro mesi.
- 12.2 Il periodo di prova è finalizzato a verificare nelle concrete situazioni di lavoro l'abilità dei neoassunti ad applicare le proprie conoscenze alla soluzione di problemi operativi e le loro

competenze trasversali. Saranno oggetto di valutazione la qualità dell'*output* lavorativo e i comportamenti organizzativi codificati nelle seguenti competenze:

COMPETENZA	DEFINIZIONE
<i>Problem solving</i>	Capacità di inquadrare le questioni di lavoro e individuare soluzioni realizzabili ed efficaci
Impegno e affidabilità	Capacità di lavorare rispettando le regole organizzative, operando con impegno e affidabilità
Capacità di organizzazione del proprio lavoro	Capacità di organizzare le proprie attività individuando tempi e azioni necessari per il raggiungimento del risultato e di portare a termine il lavoro assegnato con accuratezza, precisione e nei tempi stabiliti

L'esito del periodo di prova è valutato dal dirigente apicale della struttura di assegnazione che si avvarrà anche delle informazioni fornite dal responsabile dell'ufficio cui il candidato è assegnato potendone osservare quotidianamente e più da vicino la prestazione.

13 Decadenza dal diritto alla stipula del contratto individuale di lavoro

La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nel giorno indicato per la stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto.

14 Ricorsi

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura selettiva, può essere prodotto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, comunicazione, conoscenza o notifica dell'atto che il candidato abbia interesse ad impugnare.

15 Clausola di salvaguardia

L'Amministrazione si riserva in qualunque fase della procedura la facoltà insindacabile di sospendere, modificare o annullare il presente bando.

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare o riaprire i termini della procedura concorsuale per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. Parimenti per motivate ragioni di pubblico interesse, l'Amministrazione può revocare la procedura già bandita.

Roma, 24 luglio 2023

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente